Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Lunedì, 18 gennaio** — **Numero 13**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Per errore della copia trasmessa del R. decreto 29 marzo 1914, n. 1129, concernente il passaggio dell'Amministrazione delle scuole elementari della provincia di Caserta a quel Consiglio scolastico, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 ottobre 1914, n. 257, venne indicata in fine dell'art. 1° del decreto stesso la decorrenza dal *1° ottobre*, mentre dovevasi stampare dal *1° novembre*, come qui si rettifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

È istituito un Comitato con l'incarico di provvedere alla erogazione delle somme raccolte dalla carità pubblica o privata e di stabilire le norme per la pronta ed efficace organizzazione dei soccorsi ai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Il Comitato è così costituito:

1° Cav. Prof. Antonio Salandra, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente;

2° On. Augusto Ciuffelli, Ministro dei Lavori pubblici, vice Presidente;

3° On. Prospero Colonna, Senatore del Regno, Sindaco di Roma;

4° Prof. Bonaldo Stringer, Direttore Generale della Banca di Italia;

5° Generale Pietro Marini, Comandante del Corpo d'Armata di Roma;

6° Contessa Gabriella Spalletti-Rasponi, Presidente dell'Opera Nazionale « Patronato Regina Elena »;

7° On. Avv. Salvatore Barzilai, Deputato al Parlamento, Presidente dell'Associazione della Stampa;

8° Dott. Alberto Pironti, Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

9° Dott. Giacomo Vigliani, Direttore Generale della Pubblica sicurezza;

10° Dott. Alberto Lutrario, direttore Generale della Sanità pubblica;

11° Avv. Alessandro Guglielminetti, Direttore Generale del Ministero dei Lavori pubblici;

12° Avv. Alfredo Lusignoli, R. Commissario per gli Ospedali riuniti di Roma.

Funzioneranno da Segretari:

1° Dott. Vittorio Bardesono di Rigras, Ispettore Generale del Ministero dell'interno;

2° Dott. Ernesto Vitetti, Capo Sezione dello stesso Ministero.

Roma, 17 gennaio 1915.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SALANDRA.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1440 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 696, che concede facoltà al Nostro Governo di coordinare e di pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi relative all'ordinamento del Corpo della R. guardia di finanza e quelle che direttamente o indirettamente vi siano connesse o vi abbiano apportate modificazioni;

Visto il testo della legge d'ordinamento del corpo anzidetto, allegato *A*, alla legge 19 luglio 1906, numero 367;

Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 427; 11 luglio 1909, n. 479; 29 dicembre 1910, n. 894, e 5 giugno 1913, n. 550, che apportano modificazioni ed aggiunte al citato testo di legge;

Visto l'art. 8 della legge 9 luglio 1911, n. 675, che approva il riordinamento delle Amministrazioni governative dei dazi di consumo di Roma e Napoli;

Vista la legge del 27 giugno 1912, n. 660, recante provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750, che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali;

Visto l'art. 3 della legge 5 giugno 1913, n. 541, che approva modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione esterna delle gabelle e degli Uffici tecnici di finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

LEGGE sull'ordinamento della R. guardia di finanza

(Testo unico)

Art. 1.

(Art. 1 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Il corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonchè delle forze militari di guerra dello Stato, ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra, alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Il corpo della guardia di finanza è comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal corpo stesso e si compone di:

Ufficiali superiori:

Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani.
Subalterni:
Tenenti;
Sottotenenti.

Sottufficiali:

(Art. 2 alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).
(Art. 2 alleg. *A* alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Marescialli maggiori;
Id. capi;
Id. ordinari;
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

Appuntati e guardie:

Appuntati;
Guardie;
Allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta ubbidienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

(Art. 3 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del corpo e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 30, della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4.

(Art. 4 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola pei sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente, si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri o sottobrigadieri.

Al comando dei circoli più importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; ed alle tenenze meno importanti possono preporsi marescialli.

La scuola dei sottufficiali è comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5.

(Art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potrà mantenere, nei limiti della forza organica del corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non più adatti al servizio attivo, purchè possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6.

(Art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

La nomina del comandante generale, da deliberarsi in Consiglio dei ministri, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

(Art. 6, alleg. *A* alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Le promozioni nei vari gradi di ufficiale, a scelta o per anzianità, sono disciplinate dal regolamento in vigore per gli ufficiali del R. esercito con le modificazioni necessarie per lo speciale ordinamento della R. guardia di finanza, prescritte con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.

I maggiori sono però nominati esclusivamente per esame di concorso fra i capitani.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento saranno stabiliti con regolamento.

(Art. 6, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola speciale di cui all'articolo 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianità di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti è fatta facoltà al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di età;

b) possiedano l'idoneità fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;

c) siano celibi o vedovi senza prole.

I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facoltà di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta.

Art. 7.

(Art. 7, alleg. *A* alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianità e per un terzo a scelta.

I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneità dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta.

Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto con buon esito un apposito corso di istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi.

(Art 7 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi corpi.

(Art. 7 allegato *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie, ma dopo un anno di servizio nel corpo con buona condotta, sono nominati sottobrigadieri.

Gli appuntati sono nominati fra le guardie raffermate.

Art. 8.

(Art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di più compagnie potrà essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli oneri e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

(Art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 660).

I militari che prestarono servizio nel corpo della R. guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Art. 9.

(Art. 10, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Il reclutamento del personale della R. guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamenti volontari;

2° per opzione degl'inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del R. esercito e della R. armata.

Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella R. guardia di

finanza sono però sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

(Art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di L. 150 per assegno di primo corredo.

L'assegno è stabilito in L. 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni d'arresto o a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

g) di saper leggere e scrivere.

(Art. 10, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Il servizio prestato nella R. guardia di finanza anche in tempo di pace è considerato, per ogni effetto, servizio militare.

Art. 10.

(Art. 11 della legge 19 luglio 1906, n. 367).
(Art. 11, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che, avendo cessato di appartenere al corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali, dagli appuntati e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 di età; di un anno se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'età.

(Art. 11, alleg. *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

La rafferma di un anno può essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbia raggiunti gli indicati limiti di servizio o di età, quando per ragioni di salute o di condotta, non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata.

(Art. 11 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 11.

(Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367).
(Art. 12, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di L. 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

Art. 12.

(Art. 13 della legge 19 luglio 1906, n. 367).
(Art. 13, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto pel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del corpo.

Art. 13.

(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gli interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 11 quando il raffermato continui a servire nel corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gli interessi corrispondenti non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 14.

(Art. 17 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione è, per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo può essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente s'intendono aggregati alla legione stessa o dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 15.

(Art. 18, alleg. *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Pel matrimonio degli ufficiali della R. guardia di finanza si ap-

plicano le norme stabilite pel R. esercito (arma dei carabinieri Reali).

Pel matrimonio dei sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le disposizioni in vigore pei militari di truppa del R. esercito, con le varianti e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 16.

(Art. 19 alleg. *A* alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Gli individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza sono sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare.

La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto è estesa anche alla R. guardia di finanza.

Sono applicabili al corpo stesso il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonchè i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie e che saranno approvate con Regio decreto sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 17.

(Art. 30 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Le guardie di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno della Amministrazione, del corpo o degli individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 18.

(Art. 33 alleg. *A* della legge 5 giugno 1913, n. 550).
(Art. 33 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Allorquando debbano essere giudicate guardie di finanza di qualsiasi grado, uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere al corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e dev'essere designato dal comandante della divisione militare nella quale ha sede il tribunale.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 19.

(Art. 35 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 20.

(Art. 36, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

I soldi e gli altri assegni nonchè le pensioni degli ufficiali e del personale di truppa sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Gli ufficiali e i militari di truppa della R. guardia di finanza, che raggiungono l'età sottoindicata pei vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

colonnelli, anni 62;
tenenti colonnelli, id. 60;
maggiori, id. 58;
capitani, id. 55;
tenenti e sottotenenti, id. 52;
sottufficiali, appuntati e guardie, id. 50.

Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti di età sono considerati promossi a detto grado.

Art. 21.

(Art. 36-*quater*, alleg. *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Il Governo è autorizzato a incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

È parimente in facoltà del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza, ufficiali e graduati del R. esercito o della R. armata, per speciali servizi militari o di indole tecnica e pel servizio sanitario del corpo, osservate le norme che saranno stabilite col regolamento.

Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facoltà e prerogative attribuite ai pari grado della Regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i ministri della guerra e della marina e delle finanze.

Art. 22.

(Art. 1 della legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Per provvedere all'insegnamento della scuola istituita per gli allievi ufficiali della Regia guardia di finanza ai termini degli articoli 4, 6 e 31 della presente legge, sono costituite cattedre di ruolo per le seguenti materie:

una per le lettere italiane;
una per la matematica, fisica e chimica.

Per le altre materie, da determinarsi nel regolamento, il ministro delle finanze provvederà, affidandole per incarico da rinnovarsi anno per anno, a ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o agli insegnanti di ruolo, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

Art. 23.

(Art. 2 della legge 29 dicembre 1910, n. 894).

La nomina ad una cattedra sarà fatta, di regola, per effetto pubblico concorso.

Tuttavia il ministro potrà servirsi delle terne di concorsi speciali celebrati da non più di un anno per altre scuole Regie, superiori o medie di secondo grado.

I vincitori saranno assunti in servizio col grado di straordinari, nel quale resteranno a titolo di prova, non meno di un triennio.

Saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario, gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi per anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, lo straordinario è dispensato dal servizio.

La nomina del professore straordinario potrà essere revocata, anche prima che termini il periodo di esperimento, qualora il risultato delle ispezioni ordinate dal ministro consigli tale provvedimento.

Il tempo del servizio prestato come straordinario è in ogni caso valutato agli effetti della pensione.

Art. 24.

(Art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Agli insegnanti straordinari ed ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dall'annessa tabella *C*.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, quattro aumenti quinquennali, ciascuno di L. 500, e due aumenti sessennali, entrambi pari a un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Gli aumenti quinquennali potranno essere dati anticipatamente per merito distinto ai insegnanti ordinari, che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale del quinquennio.

Anche per gli insegnanti, che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 25.

(Art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Ai predetti insegnanti di ruolo sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi e quelle del testo unico 22 novembre 1908 delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Per gli insegnanti che dal Consiglio d'amministrazione della massa del corpo della R. guardia di finanza siano stati nominati ordinari, sono rispettati e confermati i diritti stabiliti nell'atto di nomina. Il tempo utile per l'aumento quinquennale, di cui all'art. 24, decorre per essi dal giorno della loro nomina ad ordinari.

Il ministro delle finanze ha facoltà di derogare dalla norma del concorso, per la nomina ad insegnante straordinario od ordinario, per gl'insegnanti di scuole medie, già incaricati, nella scuola, dell'insegnamento di quelle discipline, per le quali, all'attuazione della presente legge, fosse vacante la cattedra di ruolo.

Art. 26.

(Art. 37 della legge 19 luglio 1906, n. 367).
(Art. 8 della legge 9 luglio 1911, n. 675).
(Art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750).
(Art. 3 della legge 5 giugno 1913, n. 541).

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 371;

b) con la stessa limitazione anche i posti di inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli dell'Amministrazione centrale e salvo il disposto dall'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338;

c) due terzi dei posti di uscieri che si renderanno vacanti nelle Intendenze di finanza, ai termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149; e un sesto dei posti di uscieri di terza classe nelle varie Amministrazioni centrali dello Stato, ad eccezione di quella dell'interno, a' termini dell'art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750.

I sottufficiali presenti al corpo possono inoltre concorrere ai posti di volontario del dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe quando abbiano non meno di 10 e non più di 20 anni di servizio e siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo « Soldo della guardia di finanza », da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

I posti di ufficiali d'ordine sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nelle lettera *c*), in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche agli appuntati che contino almeno 15 anni di servizio.

Art. 27.

(Art. 38 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'art. 164 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 28.

(Art. 39 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Il fondo attuale della massa del corpo e quello che verrà successivamente formandosi sarà investito in rendita consolidata 3,50 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 29.

(Art. 40, allegato *D*, alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sarà erogato con le norme che verranno stabilite dal regolamento:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

(Art. 5, allegato *B*, alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

d) in concessioni continuative o sussidi ad individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati d'autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio;

(Art. 40, allegato *D*, alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

e) in premi straordinari ad individui del corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.

Art. 30.

(Art. 41, allegato *D* alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

L'amministrazione del fondo di massa della R. guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del corpo, o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione amministrativo del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza.

Art. 31.

(Art. 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367).

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi-guardie e dei sottufficiali, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme per il conferimento dei posti di cui all'art. 26; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali, per il rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

(Art. 1 della legge 16 luglio 1914, n. 696).

A partire dal 1° luglio 1914 ai macchinisti, elettricisti e fuochisti attualmente in servizio dei galleggianti adibiti alla vigilanza finanziaria, ed alle loro vedove ed orfani, è fatto diritto di liquidare la pensione con le stesse norme e nella misura stabilita per i sottufficiali della R. guardia di finanza. A tal uopo, qualunque sia l'assegno mensile di cui goda il personale suddetto, è stabilito, nei riguardi della pensione, il seguente pareggiamento:

il macchinista liquida la pensione del maresciallo maggiore;
l'elettricista liquida la pensione del maresciallo capo;
il fuochista liquida la pensione del brigadiere;
in relazione ai soldi e soprassoldi corrispondenti alla rispettiva anzianità di servizio.

Art. 33.

(Art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 696).

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo precedente, dopo il periodo di prova, anteriormente alla pubblicazione della legge 16 luglio 1914, n. 696, è considerato utile pel conseguimento della pensione.

Art. 34.

(Art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 696).

Dal giorno dell'entrata in vigore della legge citata nell'articolo precedente, cessa qualsiasi contributo dello Stato per l'inscrizione del personale indicato nell'art. 32 alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

La Cassa chiuderà i conti individuali e liquiderà le pensioni pei singoli inscritti al momento del loro collocamento a riposo, in corrispondenza dei versamenti ricevuti.

Le pensioni liquidate dalla Cassa saranno portate a deduzione di quelle che, a'termini della presente legge, dovranno essere pagate dal tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Tabella **A**.

Dei soldi ed altri assegni fissi

Ufficiali

(Alleg. *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Agli ufficiali della R. guardia di finanza saranno corrisposti gli stipendi attuali per gli ufficiali del R. esercito aventi pari grado ed anzianità.

Truppa.

(Tabella *A* allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 550)

	Soldo giornaliero
Maresciallo maggiore	L. 6,00
Maresciallo capo	» 5,00
Maresciallo ordinario	» 4,00
Brigadiere	» 3,60
Sottobrigadiere	» 3,15
Appuntato di 1ª classe	» 3,10
Appuntato di 2ª classe	» 2,85
Guardia raffermata	» 2,65
Guardia di prima ferma	» 2,35
Allievo	» 1,85

(Tabella *A* allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Il soldo giornaliero del personale di truppa dopo compiuto il 14° anno di servizio è aumentato di L. 0,30 per ogni quadriennio fino ad un massimo di tre quadrienni.

(Tabella *A* allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del Corpo può essere ridotto a due terzi, metà o sospeso.

È ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

È ridotto alla metà:

a) agl'individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) a coloro che avendo diritto a pensione, sono inviati a loro domanda o per inabilità al servizio, in licenza straordinaria, in attesa di collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

È sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto però di avere l'intero soldo in caso di assolutoria;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante l'espiazione della pena;

f) agl'individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

(Tabella *A* allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Il soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti, vien versato alla massa del corpo,

a carico della quale stanno le spese di cura e di mantenimento, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agl'individui:

Per gli allievi . . . . L. 0,40.
Per le guardie . . . . » 0,60.
Per gli appuntati . . . . » 0,80.
Pei sottobrigadieri . . . . » 1,00.
Pei brigadieri . . . . » 1,20.
Pei marescialli . . . . » 1,50.

(Tabella *A* allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Sono accordate, per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennità annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra . . . . L. 180 —
delle brigate volanti interne . . . . » 144 —
delle brigate volanti di linea, di quelle site in località malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del corpo . . » 108 —
del ramo mare . . . . » 200 —

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del corpo.

(Tabella *A* allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Agli ufficiali sarà dato l'alloggio nella caserma di loro residenza *od in località vicina* secondo le norme che, anche al riguardo dei canoni di fitto, verranno stabilite dal regolamento. Sul loro stipendio saranno però fatte, a rate mensili, le seguenti ritenute annue a favore dello Stato:

Pei colonnelli . . . . L. 360.
Pei tenenti colonnelli . . . . » 300.
Pei maggiori . . . . » 240.
Pei capitani . . . . » 180.
Pei tenenti . . . . » 120.
Pei sottotenenti . . . . » 75.

La spesa complessiva per gli alloggi degli ufficiali non potrà eccedere le lire centosessantamila e sarà ripartita dal regolamento.

Agli individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di L. 20.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Le indennità da concedersi ai militari di truppa per tramutamenti, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestano servizio alpestre, si corrisponde una indennità di L. 40 per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennità di L. 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attività di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Tabella **B**.

Pensioni degli ufficiali e della truppa

Ufficiali.

(Tabella *B* allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Agli ufficiali sarà liquidata la pensione in conformità delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del Regio esercito.

(Art. 5, alleg. *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Sono applicabili agli ufficiali a riposo della R. guardia di finanza tutte le disposizioni riguardanti gli ufficiali a riposo del R. esercito.

Truppa.

(Tabella *B* allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

La pensione da liquidarsi alla truppa è stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trent'anni di servizio ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

(Tabella *B* allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427).

Sono collocati a riposto d'autorità o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti d'età, siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermità debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo di servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che siano ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per le vedove e per gli orfani degl'impiegati civili e militari.

(Art. 5, alleg. *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Non hanno diritto a pensione gl'individui di truppa che non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Tabella **C**.

Cattedre di ruolo per la scuola allievi ufficiali della R. guardia di finanza.

(Tabella *C* allegato *A* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894).

Destinazione delle cattedre	Orario settimanale	Stipendio dello straordinario	Stipendio dello ordinario
1. Lettere italiane	15	3500	4500
1. Matematica, fisica e chimica . .	15	3500	4500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Tabella **D.**

Ruolo organico per la R. guardia di finanza.

(Tabella *C* allegata alla legge 12 luglio 1908, n. 427, modificata ai termini dell'art. 5, allegato *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894, del R. decreto 3 novembre 1912, n. 1227 e dell'art. 1 della legge 5 giugno 1913, n. 550).

GRADI	Numero dei posti pel servizio				
	generale del corpo	doganale	pel D. C. di		Totale
			Napoli	Roma	
	Attivo	Sedentario	Attivo		
Comandante generale (1)	1	—	—	—	1
Ufficiali superiori					
Colonnelli	11	—	—	—	11
Tenenti colonnelli	10	—	—	—	10
Maggiori	39	—	1	1	41
Ufficiali inferiori.					
Capitani	122	—	2	2	126
Tenenti	182	—	5	3	190
Sottotenenti	76	—	4	3	83
	441	—	12	9	462
TRUPPA					
Sottufficiali.					
Marescialli maggiori	300	—	—	3	303
Marescialli capi	300	—	—	—	300
Marescialli ordinari	666	—	16	28	710
Brigadieri	1.290	—	38	28	1.356
Sottobrigadieri	1.000	—	50	51	1.101
	3.556	—	104	110	3.770
Appuntati e guardie.					
Appuntati di prima classe	800	—	—	15	815
Appuntati di seconda classe	1.470	—	78	72	1.620
Guardie dopo il terzo anno di servizio	3.300	—	200	205	3.705
Guardie nei primi tre anni di servizio	7.200	—	350	280	7.830
Allievi	1.500	—	—	—	1.500
	14.270	—	628	572	15.470

(Allegato *A* alla legge 5 giugno 1913, n. 550).

Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali e il personale di truppa collocati a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del corpo.

(1) Maggior-generale o tenente-generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Il numero 1449 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto n. 693 del 22 novembre 1908, ed il relativo regolamento generale approvato con R. decreto n. 756 del 24 novembre 1908;

Veduta la legge organica dell'Amministrazione dei telefoni, n. 528 del 19 luglio 1909;

Veduto il regolamento speciale per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto n. 574 del 16 maggio 1912 e le relative aggiunte e varianti al predetto regolamento speciale approvate con R. decreto n. 462 del 6 aprile 1913;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 680;

Sentito il Consiglio superiore dei telefoni;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse norme regolamentari a riguardo del personale femminile di commutazione dei telefoni dello Stato, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RICCIO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 680 sull'abolizione dei limiti pel matrimonio delle telefoniste.

Art. 1.

A.

Sono approvate le seguenti aggiunte e variazioni al regolamento 16 maggio 1912, n. 574, modificato col R. decreto 6 aprile 1913, numero 462.

L'art. 44 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, è sostituito dal seguente:

Le telefoniste coniugate che abbiano conseguito lo stipendio di L. 1800 potranno, nei limiti consentiti dall'interesse dei servizi, e tenuto conto dell'anzianità, essere esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici dell'Amministrazione telefonica o di quella postale telegrafica, sotto l'osservanza delle norme seguenti:

a) quelle che prima della loro assunzione nell'Amministrazione dei telefoni, abbiano prestato servizio in qualità di supplenti postali o telegrafiche per non meno di un anno o siano provviste di titoli

di studio non inferiore alla licenza di una scuola secondaria inferiore, potranno far passaggio all'Amministrazione postale telegrafica ed essere destinate a disimpegnare negli uffici amministrativi o contabili dipendenti le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti interni di detta Amministrazione;

b) quelle che non prestarono servizio in qualità di supplenti postali o telegrafiche per un anno almeno, ma posseggano il titolo di studio di cui nel precedente comma, potranno essere adibite a quegli uffici amministrativi o contabili dell'Amministrazione dei telefoni ove se ne manifesti la opportunità e purchè in complesso non superino la metà dei funzionari stabiliti in organico ai quadri 1° e 2°, tabella *B*, tenuto conto di quelle di cui all'art. 8;

c) quelle infine che sono sprovviste del titolo di studio di cui ai comma precedenti, potranno, secondo le loro attitudini e secondo la opportunità, essere adibite ai servizi di accettazione, di ordine, di copiatura, nei limiti dello stretto necessario nella stessa Amministrazione telefonica.

B.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 79 delle « Aggiunte e varianti al regolamento 16 maggio 1912, n. 574 », approvate con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462, sono sostituiti dai seguenti:

Il conferimento dei detti posti avviene mediante esame di concorso al quale possono prender parte, indistintamente, le aspiranti delle tre categorie sotto indicate, ma con graduatoria separata per ciascuna categoria, al fine di ripartire, nelle proporzioni che appresso, i posti messi a concorso:

a) tredici ventesimi alle avventizie di cui all'art. 82 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, che, per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno, abbiano prestato servizio diligente e lodevole sotto ogni rapporto.

Il numero delle avventizie ammesse al concorso in ordine di anzianità di servizio sarà il triplo di quello dei posti loro riservati. Questo numero verrà superato nel solo caso che, partecipando al concorso avventizie di uguale anzianità di servizio, non tutte possano entrare nel triplo dei posti messi a concorso. Il numero delle concorrenti sarà invece minore del triplo dei posti quando non vi sia un maggior numero di avventizie in condizioni di ammissibilità:

b) cinque ventesimi complessivamente alle supplenti nubili delle ricevitorie postali e telegrafiche, dopo almeno un anno di effettivo servizio e alle orfane pure nubili di impiegati di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi che siano fornite almeno di licenza elementare;

c) due ventesimi ad aspiranti nubili estranee che siano fornite almeno di licenza tecnica o ginnasiale o di altro titolo di studio equipollente.

Le concorrenti di cui alle lettere *b*) e *c*) oltre a quanto è prescritto all'art. 78 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, devono comprovare di non aver superato, quelle di cui alla lettera *b*), il 30° anno di età, quelle di cui alla lettera *c*), il 25°.

Le orfane di impiegati di cui alla lettera *b*) e le estranee dovranno aver compiuto il 16° anno di età.

C.

Nel secondo comma dell'art. 82 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574 è soppresso l'inciso « però senza diritto a concorrere ai posti di telefonista completiva ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Le avventizie che non rispondano in ogni tempo alle chiamate dell'Amministrazione, salvo i casi di legittimo impedimento, nonchè quelle che non prestino regolare servizio, o risultino inabili, o che dimostrino negligenza o cattiva condotta, sono licenziate per disposizione del direttore generale.

D.

L'art. 45 delle aggiunte e varianti approvate con R. decreto 6 aprile 1913, n. 462 e l'art. 101 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574 sono abrogati.

Art. 2.

Le telefoniste maritate gestanti addette alla commutazione saranno allontanate dall'ufficio, allorchè gl'ispettori sanitari o i medici fiduciari dell'Amministrazione giudicheranno non essere esse più in grado di prestare valido servizio alla commutazione.

Dopo il puerperio esse saranno riammesse in servizio dietro presentazione di certificato degl'ispettori sanitari, ovvero dei medici fiduciari dell'Amministrazione, comprovante la possibilità di prestare servizio alla commutazione.

Tale riammissione non potrà essere richiesta prima che siano trascorsi 30 giorni dal parto.

Durante il periodo di allattamento le telefoniste dovranno osservare l'orario diviso in due periodi; fino a 4 mesi compiuti dal parto ciascun periodo sarà limitato a 3 ore. L'intervallo fra i due periodi non potrà essere normalmente inferiore a 3 ore.

Art. 3.

Le telefoniste coniugate gestanti, allontanate dal servizio, ai sensi dell'art. 2, saranno considerate in congedo straordinario nei primi 75 giorni di assenza, e dal 76° giorno saranno collocate in aspettativa per infermità.

Il collocamento in aspettativa a cominciare dal 76° giorno di assenza, si disporrà con decreto Ministeriale, senza preavviso e senza udire il Consiglio di amministrazione.

Le telefoniste che hanno usufruito del beneficio dei 75 giorni di congedo straordinario avranno ridotto il primo congedo ordinario successivo da 30 giorni a 15.

Art. 4

Per la riammissione in servizio delle ex-telefoniste, effettive o completive, consentita dall'art. 46 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, è necessario che le interessate risultino provviste dei requisiti fisici prescritti per le telefoniste di nuova assunzione. Per le telefoniste completive la riammissione sarà altresì subordinata alla condizione che esse non abbiano ancora superato il 30° anno alla data di presentazione della domanda di riammissione.

La domanda di riammissione deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare la residenza che l'Amministrazione potrà designare e di obbligarsi a raggiungerla entro non più di tre mesi sotto pena di decadenza.

Art. 5.

L'Amministrazione postale telegrafica con i fondi stanziati in bilancio per compensi di lavori straordinari, rimborserà all'Amministrazione dei telefoni le spese dalla medesima sostenute a carico del competente capitolo del bilancio proprio, per turni di lavoro straordinari eseguiti dal personale telefonico in sostituzione delle telefoniste distaccate agli uffici dell'Amministrazione postale telegrafica, ai sensi del comma *a*) dell'art. 1, lettera *A*, del presente regolamento.

Detto rimborso avrà luogo mensilmente con la procedura stabilita dal regolamento di contabilità generale per le reintegrazioni di fondi alla parte passiva del bilancio.

Le domande di reintegrazione da rivolgersi al Ministero del tesoro, giusta le norme vigenti, dovranno essere corredate, oltrechè delle quietanze di versamento in tesoreria, di un prospetto dimostrativo dei turni di lavoro straordinario effettuati durante il mese dal personale telefonico, contenente altresì l'indicazione della spesa da essi provocata, la quale dovrà corrispondere all'importo della detta quietanza.

Ciascun turno sarà computato in ragione di 7 ore lavorative giornaliere per ogni telefonista distaccata presso gli uffici postali telegrafici, retribuita ciascuna ora nella misura stabilita dal regolamento vigente.

Art. 6.

I provvedimenti coi quali si distolgono telefoniste dalle sale di

commutazione in via definitiva oppure vi si restituiscono, saranno disposti dal ministro.

I passaggi di telefoniste all'Amministrazione postale telegrafica saranno disposti con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Le disposizioni del precedente articolo 4 riguardanti le telefoniste completive si applicano in via transitoria anche a quelle telefoniste avventizie che cessarono dal servizio a cagione del divieto di matrimonio. In tal caso il provvedimento sarà proposto dal direttore generale e soggetto all'approvazione del ministro senza intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Le telefoniste che, all'attuazione della legge 22 giugno 1913, numero 680, si trovavano adibite ai servizi amministrativi contabili vi saranno mantenute se riconosciute idonee e saranno adibite a funzioni amministrativo-contabili od a funzioni d'ordine, o di copiatura od assegnate all'accettazione, secondo le attitudini dimostrate.

Art. 9.

Le telefoniste di cui all'articolo precedente, dichiarate non idonee, saranno immediatamente restituite ai servizi di commutazione.

Saranno altresì rimandate alla commutazione le telefoniste di cui all'articolo precedente, nubili, che eccedano in numero i bisogni dei servizi o che superino il limite di cui alla lettera *A*, comma *b)*, dell'art. 1 del presente regolamento.

Per queste ultime si procederà gradualmente in modo da rientrare nei limiti prescritti entro un triennio dalla pubblicazione del regolamento medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
RICCIO.

Il numero 5 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, nn. 551 e 575 del 18 giugno 1914, RR. decreti n. 1248 dell'8 novembre 1914, nn. 1254 e 1262 del 15 novembre 1914, n. 1304 del 26 novembre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del R. esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono apportate le seguenti modificazioni:

I reggimenti di artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di tre gruppi di batterie e di un deposito; alcuni reggimenti hanno inoltre una o due compagnie treno. In totale 36 reggimenti, 108 gruppi, 289 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi.

Art. 2.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi:

Tabella n. 7 degli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente):

18 tenenti colonnelli;
18 maggiori;
96 capitani;
133 tenenti o sottotenenti.

Art 3.

Gli aumenti alle tabelle organiche avranno vigore dal 1° febbraio 1915.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 9 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordimento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento

del R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Considerata la necessità di provvedere di opportuni complementi i servizi tecnici presso i corpi delle armi di artiglieria e del genio;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi, è data facoltà al Ministero della guerra di nominare sottotenenti di complemento di artiglieria e del genio da adibire esclusivamente a servizi tecnici presso i corpi delle armi stesse, i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che soddisfacciano alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601 salvo il limite superiore di età che è fissato a 36 anni, che siano in possesso di un diploma di studi superiori in elettrotecnica o della laurea in ingegneria, in qualunque ramo per il genio e limitatamente al ramo industriale per l'artiglieria.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici delle armi di artiglieria e genio nominati a tale grado in applicazione del precedente articolo, debbono: *a*) se provenienti dai militari di truppa di 1ª e 2ª categoria ultimare alle armi come sottotenenti rispettivamente la loro ferma od il periodo di istruzione stabilito dall'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito; *b*) se già li avessero ultimati come militari di truppa, se provenienti dai volontari di un anno o dai militari di truppa di 3ª categoria, prestare un mese di servizio di prima nomina come sottotenenti nel tempo e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Tutti indistintamente hanno inoltre gli obblighi di servizio di cui negli articoli 3, lettere *c*), *d*), *e*), e 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero della guerra di trasferire con il loro grado e la loro anzianità pel servizio tecnico dei corpi nei ruoli degli ufficiali di complemento della loro arma rispettiva i sottotenenti di milizia territoriale di artiglieria e del genio che sieno già in possesso degli accennati titoli di studi, non abbiano superato il 36° anno di età ed assumano gli obblighi di servizio di cui nel precedente art. 2, indipendentemente dagli eventuali servizi che essi abbiano prestato in precedenza.

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 10 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 22 della legge 23 luglio 1914, n. 742, col quale venne stabilita la nomina di una Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento ed il funzionamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Considerato che per l'art. 23 della predetta legge la Commissione deve essere composta dei membri eletti dal Senato e dalla Camera dei deputati, e di cinque altri membri nominati con decreto Reale;

Ritenuto che tanto il Senato quanto la Camera dei deputati hanno provveduto alla elezione dei propri rappresentanti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte della Commissione, di cui all'art. 22 della legge 23 luglio 1914, n. 742, sono nominati i signori:

Rubini ing. Giulio, deputato al Parlamento;

Barberi rag. prof. Giacomo, ragioniere capo del Ministero dei lavori pubblici;

Bertarelli Vittorio, vice direttore generale del Touring club italiano;

Carbonelli avv. Pio, consigliere di Stato;

De Cornè ing. Raffaele, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1452

Regio Decreto 24 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a datare dal 1° gennaio 1915, presso il R. Consolato in Montreal è istituito un posto di vice console di 1ª categoria, con obbligo di tenere residenza in Toronto (Ontario), con l'assegno annuo di L. 16,000.

N. 1453

Regio Decreto 27 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente ai patrimoni delle confraternite del SS. Rosario, dei Santi Fidenzio e Terenzio, del Suffragio, dell'Assunta, del SS. Sacramento e della Misericordia di Bassano in Teverina (Roma) è parzialmente trasformato a favore della beneficenza elemosiniera generica del luogo ed i patrimoni medesimi sono concentrati nella locale Congregazione di carità, riservandosi a favore dei Pii sodalizi alcune somme annue per spese di culto conservate.

N. 1454

Regio Decreto 24 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo Broggi-Simoni, in Cremona, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1455

Regio Decreto 13 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia denominata « Cassetta Romana » del comune di Calasca (Novara), è eretta in ente morale sotto l'amministrazione di quella Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1460

Regio Decreto 13 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Caldarola.

N. 1461

Regio Decreto 6 dicembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è approvato il cambiamento del titolo della Società generale di mutuo soccorso fra gli impiegati della categoria d'ordine dei Ministeri della guerra e della marina, in quello di « Società generale di mutuo soccorso fra gl'impiegati d'ordine delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, residenti in Roma ».

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 luglio 1914, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1914:

Dal 1° agosto 1914:

Giani Francesco — Boncompagni Ireneo, uscieri di 1ª classe in questa Amministrazione centrale, sono nominati, in conseguenza dell'art. 4 della legge 8 luglio 1912, n. 750, applicati di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 1500.

Con R. decreto del 1° febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1914:

Valle cav. Paolo, ragioniere di 1ª classe, è promosso per idoneità a primo ragioniere di 2ª classe, a decorrere dal 1° febbraio 1914.

Con decreto Ministeriale del 29 settembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1914:

Ercolani agr. cav. Giovanni Battista, ragioniere di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, a decorrere dal 1° ottobre 1914.

Con decreto Ministeriale del 30 settembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1914:

Dal 1° ottobre 1914:

Alibrandi agr. cav. Ferruccio, primo ragioniere di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Ferraro rag. cav. Domenico, ragioniere di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Vetere rag. cav. Edoardo — Torchiaro cav. Pasquale, ragionieri di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

Pentinaca rag. Ugo — Cernetti rag. Antonio, ragionieri di 4ª classe, sono promossi alla 3ª classe.

Con R. decreto del 22 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1914:

Brigidini rag. cav. Camillo, ragioniere di 1ª classe, è promosso per idoneità a primo ragioniere di 2ª classe a decorrere dal 1° novembre 1914.

Con R. decreto del 25 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1914:

Scotti cav. Arturo, archivista di 1ª classe, è promosso ad archivista capo a decorrere dal 1° novembre 1914.

Con R. decreto del 1° novembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1914:

Tallone Giuseppe, applicato di 2ª classe, è collocato d'ufficio a riposo per infermità non proveniente dall'esercizio delle sue funzioni, a decorrere dal 1° dicembre 1914.

(Continua).

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1914-1915

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

17ª decade - dall' 11 al 20 dicembre 1914.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,906 (1)	13,774 (1)	+ 132	23	23	—	603	603	—
Media	13,879	13,761	+ 118	23	23	—	663	603	—
Viaggiatori	4,199,572 —	5,170,385 94	— 970,813 94	6.068 —	7,393 85	— 1,325 85	65,722 —	71,115 19	— 5,393 19
Bagagli e cani	178,708 —	221,831 35	— 43,123 35	336 —	411 36	— 75 36	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,648,484 —	1,681,391 26	— 32,907 26	3,240 —	3,274 93	— 34 93	12,278 —	12,378 20	— 100 20
Merci a P. V.	6,979,236 —	7,342,587 03	— 363,351 03	6,356 —	6,418 99	— 62 99	—	—	—
Totale	13,006,000 —	14,416,195 58	— 1,410,195 58	16,000 —	17,499 13	— 1,499 13	78,000 —	83,493 39	— 5,493 39

Prodotti complessivi dal 1° luglio al 20 dicembre 1914.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Viaggiatori	100,260,841 —	115,441,502 44	—15,180,661 44	119,130 —	145,260 40	— 26,130 40	1,202,646 —	1,229,373 62	— 26,727 62
Bagagli e cani	4,410,091 —	5,017,763 85	— 607,672 85	6,005 —	7,892 08	— 1,887 08	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	26,455,966 —	29,612,591 49	— 3,156,625 49	23,305 —	24,815 55	— 1,510 55	176,554 —	182,816 90	— 6,262 90
Merci a P. V.	117,377,502 —	135,170,276 84	—17,792,774 84	67,960 —	73,081 38	— 5,121 38	—	—	—
Totale	248.504,400 —	285,242,134 62	—36,737,734 62	216,400 —	251,049 41	— 34,649 41	1,379,200 —	1,412,190 52	— 32,990 52

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	935 27	1,046 62	— 111 35
Riassuntivo	17,905 06	20,728 29	— 2,823 23

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con R. decreto del 19 novembre 1914:

Dureghello Mario di Domenico, operaio meccanico a L. 1300, collocato in aspettativa dal 6 settembre 1914.

Con R. decreto del 22 novembre 1914:

Campodonico Antonio, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3300 (in aspettativa), richiamato in servizio dal 16 novembre 1914.
Trotta Alfredo, ufficiale postale telegrafico (in aspettativa), richiamato in servizio dal 16 novembre 1914.
Cugia Alfredo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500 (in aspettativa), richiamato in servizio dal 16 novembre 1914.
Alvarenga Emanuele, ufficiale postale telegrafico a L. 1500 (in aspettativa), richiamato in servizio dal 16 novembre 1914.
Pompei Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 novembre 1914.
De Matteis Romeo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° dicembre 1914.
Bichi Gemma nata Ottolenghi, ausiliaria a L. 1700 (in aspettativa), richiamata in servizio dal 16 novembre 1914.
Termini Gemma nata Mastripieri, ausiliaria a L. 1700 (in aspettativa), richiamata in servizio dal 16 novembre 1914.
Vidili Costantino, ufficiale d'ordine a L. 1700 (in aspettativa), richiamato in servizio dal 16 novembre 1914.
Laurito Paolo, ufficiale d'ordine a L. 1500 (in aspettativa), richiamato in servizio dal 5 novembre 1914.
Fanigliulo Francesco, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 1° novembre 1914.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 gennaio 1915, in L. 105,75.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 18 al giorno 24 gennaio 1915 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 105,75.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 15 gennaio 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:
La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	103 31	103 65
Londra	25.93	26 03
Berlino	116 57	117 07
Vienna	91 59	92.33
New York	5 36	5.41
Buenos Aires	2 27⁵	2 29⁵
Svizzera	101.47	101 92
Cambio dell'oro	105.55	105.95

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 16 al 19 gennaio 1915:

Franchi	103.48
Lire sterline	25.99 1/2
Marchi	116.82
Corone	91.96
Dollari	5.38 1/2
Pesos carta	2.28 1/2
Lire oro	105.75

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale nelle RR. Università di Catania e Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1,22 non più tardi del 25 maggio 1915 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev' esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 15 gennaio 1915.

Il ministro
GRIPPO.

1

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

I comunicati ufficiali da Berlino e da Pietrogrado non segnalano alcun fatto nuovo nel settore orientale. Nelle giornate del 15 e del 16 corr. si sono, però, rinnovati i soliti duelli d'artiglieria su qualche punto del settore, e cioè fra Sochaczen-Bolimow, a nord di Rawa, e a Tarnow.

Nei Carpazi regna da più giorni la calma.

Dopo il successo tedesco a Soissons - successo che a Berlino hanno alquanto esagerato - anche nel settore occidentale non sono segnalati combattimenti di una certa importanza. Anche quivi si sono rinnovati ieri attacchi e contrattacchi accanitissimi d'ambo le parti per strappare al nemico qualche conquista dei *giorni scorsi*. Ed infatti i francesi hanno tolto ai tedeschi l'importante fonderia di Blangy, presso Arras, e frustrata la loro intenzione d'impadronirsi dello zuccherificio di Troyon.

Nel Caucaso la sorte delle armi non favorisce le truppe turche, le quali debbono ritirarsi con perdite d'uomini e di materiale davanti l'offensiva russa.

Un telegramma da Berlino informa delle operazioni militari nell'Africa orientale tedesca. Che i tedeschi abbiano riportato a Tanga un bel successo sugli anglo-indiani, nessuno può ormai mettere in dubbio, ma non nella misura affermata dal telegramma suddetto, perchè v'era troppa sproporzione di forze tra gli assalitori e gli assaliti.

Il Quartier generale turco comunica oggi che il sottomarino francese *Saphir* affondò unicamente in seguito all'urto d'una mina.

L'opera devastatrice degli aereoplani continua. Un *Taube* tedesco ha lanciato con successo varie bombe su Girardow.

L'*Agenzia Stefani* comunica in proposito i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 17. — Un comunicato ufficiale dice:

Calma relativa su tutto il fronte nella notte del 15 e nella giornata seguente.

Si sono udite fucilate e cannonate solo sulla riva sinistra della Vistola e principalmente sul fronte Sochaczen-Bolimow.

Su questo medesimo fronte i tedeschi hanno continuato, senza successo, i tentativi di riprendere l'offensiva giovandosi in qualche punto della bandiera bianca per avvicinarsi senza pericolo alle posizioni russe.

La regione a nord di Rawa è stata bombardata da artiglieria pesante.

Gli austriaci hanno cannoneggiato il fronte del Dunajetz con artiglierie pesanti di grosso calibro.

La stazione e la città di Tarnow hanno subito il loro fuoco il 14 corrente senza però che il nemico ottenesse risultati decisivi.

Vienna, 17. — Un comunicato ufficiale, in data d'oggi, dice:

La situazione è immutata.

Nella Polonia, sul Dunajac e nella regione a sud di Taranw, un combattimento di artiglieria è continuato durante tutta la giornata con intensità varia.

Berlino, 17. — Il grande stato maggiore comunica dal gran quartier generale in data d'oggi:

Teatro occidentale della guerra. In Fiandra, dalle due parti soltanto combattimenti di artiglieria.

Abbiamo fatto saltare una grande fabbrica presso Blangy all'est di Arras. Abbiamo fatto anche alcuni prigionieri.

Niente di importante da segnalare sul resto del fronte, salvo combattimenti di artiglieria di variabile violenza, la continuazione dei combattimenti di zappa e di mine ed un leggero progresso nell'Argonne.

La tempesta e la pioggia hanno impedito su quasi tutto l'intero fronte l'attività del combattimento.

Teatro orientale della guerra. La situazione è in generale immutata.

Parigi, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Abbiamo continuato a progredire nella regione di Nieuport e Lombarzide per una profondità di 200 metri circa. La nostra artiglieria ha costretto i tedeschi a sgombrare le loro trincee nella grande duna, ha distrutto un incrocio di vie che si trova a nord di questa città e ha bombardato le opere nemiche su questa parte del fronte e a sud di Saint Georges.

Nella regione di Ypres come in quella di La Bassée e di Lens combattimenti di artiglieria.

A Blangy, presso Arras, azione abbastanza vivace. I tedeschi si erano impadroniti della fonderia di Blangy. Noi l'abbiamo loro ripresa subito con un energico contrattacco e vi ci siamo mantenuti.

La nostra artiglieria ha continuato a demolire le trincee nemiche presso La Boiselle.

Nel settore di Soissons niente da segnalare.

Da Killy e Craonne, il nemico ha pronunciato senza successo un attacco presso lo zuccherificio di Trojon. Un altro attacco contro le nostre trincee di Poanino è stato pure respinto.

Nella regione di Perthes-Beau Sejour il nostro progresso è continuato malgrado una violenta tempesta.

Nell'Argonne, sugli Hauts de Meuse e nella Woëvre niente di nuovo.

Nel Bois-le-Prêtre presso Pont-à-Mousson un attacco tedesco è stato respinto.

Nei Vosgi abbiamo guadagnato terreno ad ovest di Orbey.

La neve è caduta in abbondanza tutta la giornata.

Parigi, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Niente da segnalare. Dall'Argonne ai Vosgi caduta di neve.

Pietrogrado, 16. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Proseguiamo l'offensiva con successo nella regione di Karaourgan, ove abbiamo fatto il 15 gennaio più di 1000 prigionieri e ci siamo impadroniti di numerose armi.

Sugli altri fronti non si segnalano che azioni di dettaglio.

Berlino, 17. — Sono giunte notizie ufficiali dal governatore dell'Africa orientale tedesca circa la battaglia di Tanga, il più grande combattimento finora avvenuto nelle colonie tedesche.

Secondo le notizie stesse il successo tedesco è stato molto più importante di quanto è stato confessato dai rapporti inglesi. Combattimenti avvennero il 3, il 4 e il 5 novembre.

Gli inglesi si presentarono il 2 novembre con 2 navi da guerra e 12 navi da trasporto dinanzi a Tanga reclamando la resa senza condizioni, che venne rifiutata dal governatore. Poi le navi scomparvero ma ritornarono dopo tre giorni dinanzi alla città sbarcando dinanzi a Ras Kasone un reggimento europeo e quattro reggimenti indiani che avevano pure cavalleria e all'incirca 8 mitragliatrici e 9 cannoni; anche le truppe di marina sbarcarono.

I grossi cannoni dell'incrociatore *Fox* sostennero l'attacco nemico da parte del mare. Le truppe nemiche sbarcate furono sconfitte in tre giorni di accanito combattimento con gravi loro perdite. Il 4 novembre il combattimento durò senza interruzione per quindici ore e mezzo; la sera vi fu uno scontro decisivo contro tutte le forze nemiche. Malgrado il più violento bombardamento della città da parte dei cannoni delle navi, il fuoco dalla nostra artiglieria incendiò una nave trasporto inglese. Anche l'incrociatore *Fox* fu gravemente colpito.

Il 6 novembre le navi inglesi scomparvero verso il nord.

Le forze sbarcate comprendevano circo ottomila uomini, e le nostre forze duemila. I soldati inglesi ebbero oltre tremila fra morti, feriti e prigionieri. Le nostre perdite sono piccole. Mancano ancora le cifre precise.

Abbiamo preso all'incirca otto mitragliatrici, trecentomila cartuccie, trenta apparecchi per telefono da campo, oltre mille coperte di lana, molti fucili, oggetti di equipaggiamento e grandi quantità di provvigioni.

Lo stato morale delle nostre truppe vittoriose è ottimo.

Tutta la portata della disfatta inglese non può essere valutata qui neppure approssimativamente.

Costantinopoli, 17. — Il quartier generale comunica i seguenti particolari sul sottomarino francese *Saphir* affondato ieri dinanzi all'entrata dei Dardanelli. Il sottomarino, il quale voleva, senza mostrarsi, avvicinarsi all'entrata dei Dardanelli, urtò in una mina ed affondò.

Gli sforzi fatti dai motorboats turchi per salvare i superstiti dall'equipaggio costituiscono una nobile risposta agli atti inumani dei nostri nemici.

Le nostre truppe che operano nel Caucaso continuano da qualche giorno una lotta accanita alla frontiera contro i russi i quali hanno ricevuto considerevoli rinforzi.

Pietrogrado, 17. — Un areoplano tedesco ha lanciato due bombe su Girardow uccidendo 5 persone e ferendone molte altre.

***

Sabato scorso il Re Gustavo di Svezia aprì il Riksdag. Sul discorso del Trono, da Lui pronunciato, la *Agenzia Stefani* comunica in merito il seguente telegramma:

Il discorso del trono ricorda che la neutralità della Svezia, decisa al principio della guerra europea, ha potuto essere finora mantenuta.

Le misure militari prese tanto per il mantenimento della neutralità quanto per la protezione del paese hanno reso necessari considerevoli sacrifici che furono consentiti di gran cuore per assicurare il rispetto della neutralità e la difesa del paese; e la Svezia deve mantenere le sue forze militari anche a prezzo di gravi sacrifici economici.

Il discorso ricorda poi la convenzione conclusa con la Norvegia a causa della guerra europea e i colloqui dei Sovrani dei paesi scandinavi a Malmoe che hanno avuto per risultato di rafforzare la situazione della Svezia.

Il discorso esprime il voto che i buoni rapporti fra i tre Stati scandinavi siano ancor più consolidati.

Affinchè, aggiunge il Re, la nostra neustralità possa, come vivamente spero, essere tutelata bisognerà fare considerevoli sforzi per mantenere la sicurezza del paese e per alleviare le ripercussioni economiche che la guerra procura sempre ai piccoli Stati. Ma un popolo pieno del desiderio di sacrificarsi per la patria può con fiducia aspettare l'ora difficile.

Il discorso ricorda infine con riconoscenza le decisioni del Riksdag per migliorare la difesa nazionale e accenna che saranno chiesti i crediti necessari per assicurare l'applicazione di tali decisioni.

IL TERREMOTO

La parola della scienza è venuta calma e serena a fornire esattamente notizie sul terribile avvenimento sismico che tanto ha desolato tanti fiorenti paesi e costernato il mondo civile.

Un comunicato dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica reca:

Dalle ore 11,25 del giorno 15 alle ore 10,50 di stamane, il sismografo del nostro ufficio ha registrato ancora 21 repliche del terremoto Marsicano.

Con queste ultime, le repliche registrate raggiungono il numero di 185.

Le più notevoli fra queste furono registrate pure in gran parte negli osservatori dell'Italia inferiore, e le principali anche in quello della R. Università di Padova.

Le scosse più intense del periodo successivo alla principale ed avvertite anche a Roma o nei paesi circostanti furono: giorno 13: 9,10 - 9,25 - 9,35 - 9,40 - 17,20 - 17,45 - 21,20; giorno 14: 2,50 - 3,45 - 8,15 - 17,55 - 21,20; giorno 15: 5,50.

I soccorsi. — L'opera di soccorso ai numerosi paesi colpiti dal terremoto continua a svolgersi con la necessaria intensità, per quanto ritardata, malgrado ogni sforzo umano, dalla grandissima estensione del disastro e specialmente dalla limitata potenzialità della linea ferroviaria Roma-Avezzano.

Ad ogni modo, per quanto concerne il circondario di Sora, la complessa opera di soccorso, grazie alle migliori condizioni delle linee stradali e ferroviarie, si svolge, sin dal pomeriggio del 14, in un modo sempre più regolare.

La proporzione delle vittime rispetto all'intera popolazione dei centri colpiti di quel circondario sembra relativamente bassa, così che gli sforzi possono ora rivolgersi ad assicurare il ricovero ed il sostentamento dei superstiti.

Quanto ad Avezzano, si conferma nel modo più assoluto che sino alle ore 10 del giorno 13 nessuna notizia sicura del disastro abbattutosi su quella operosa cittadina era pervenuta al Governo, mentre, sin dalle ore 13, sul semplice sospetto di gravi avvenimenti originato dalla interruzione di ogni comunicazione con Avezzano, un treno speciale di soccorso era stato fatto partire, in esplorazione, a quella volta. Nè, data la interruzione della strada ordinaria, un automobile avrebbe potuto giungere sui luoghi, constatare il disastro e darne notizia a Roma nel minor tempo di quello impiegato dal treno di soccorso a giungere sino ad Avezzano. Il treno, per le condizioni della linea, giunse a destinazione alle ore 18,30 e permise al personale sanitario delle ferrovie, da esso trasportato, di raccogliere, medicare e dirigere su Roma, durante la notte, oltre 100 persone, mentre numerosi salvataggi venivano operati dal personale del treno stesso.

Le prime notizie sicure, ufficiali, sul disastro di Avezzano, pervennero al Ministero dell'interno verso sera e quasi contemporaneamente dall'ispettore generale di P. S. comm. Di Domenico, inviato sul posto col treno di soccorso, e dal delegato Oliva, dell'ufficio di P. S. di Avezzano il cui telegramma, consegnato alle ore 17 all'ufficio telegrafico di Sante Marie, giunse a Roma alle 19 precise, quando cioè il treno di soccorso era già sul posto.

La sera stessa furono diramati ai competenti uffici civili e militari gli ordini per l'invio di truppe, sanitari e materiali ad Avezzano, ove si stabilì di concentrare tutto, per più agevolmente irradiare i soccorsi nelle varie località della zona danneggiata, man mano risultasse dove ed in che misura i danni si fossero verificati.

Nella notte dal 13 al 14 partivano con automobili a quella volta medici militari e della Croce Rossa ed infermieri con materiale di ricovero e di soccorso; partivano altresì varie centinaia di soldati di cui oltre 500 giunsero ad Avezzano nelle primissime ore del 14, accingendosi subito alla loro coraggiosa e proficua opera di salvataggio, che S. M. il Re ebbe agio poche ore dopo di ammirare e lodare.

Alle prime spedizioni, altre numerose tennero dietro ed ancora si susseguono incessantemente.

Nella giornata del 14 già circa 3000 soldati e numerosi sanitari si trovavano ad Avezzano. E si deve tener presente che le strade ordinarie erano ostruite, quelle ferrate interrotte e che, quando la linea di Roma potè essere utilizzata, essa apparve subito inadeguata al bisogno.

Una parte degli uomini e dei materiali di soccorso, spediti dalla sera del 13, hanno impiegato dalle 12 alle 24 ore per giungere a destino, ove sino dalla notte del 13, si era recato in automobile, per l'opera di organizzazione locale, S. E. il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici e nel pomeriggio del 14 giungeva S. E. il ministro Ciuffelli.

Sotto la sua direzione ed a sua iniziativa, sin dalle prime ore del giorno 15, drappelli di soldati, sanitari, infermieri furono diretti nei vari Comuni danneggiati del circondario, e si ha ragione di ritenere che entro ieri sera l'opera delle squadre di soccorso sia pervenuta ovunque si avevano notizie di vittime.

Questi sforzi hanno avuto per la parte sanitaria, ed era la più urgente, risultati non disprezzabili, ignoti forse al gran pubblico ed agli osservatori superficiali, ma certo apprezzati da quanti hanno potuto giovarsene.

Sino a ieri mattina, 94 medici sono stati inviati, quasi tutti con automobili, ad Avezzano dalla Direzione generale della sanità, con concorso della Croce rossa e del Municipio, senza tener conto dei sanitari militari, di quelli ferroviari e delle squadre di volontari formate con studenti di medicina.

I medici sono partiti accompagnati da congruo numero di infermieri e da grossa scorta di materiale sanitario.

L'opera di S. E. il ministro dei lavori pubblici Ciuffelli, sui luoghi della sventura, è stata saggiamente provvida.

Nella giornata di ieri il ministro ha tenuto parecchie conferenze con le autorità.

Ad Avezzano funzionano regolarmente ed attivamente sei stazioni sanitarie stabilite nei punti principali del paese. Nessun ferito è partito da Avezzano senza essere stato medicato. E tutti sanno che ne sono in salvo già molte centinaia. Tuttavia l'opera di soccorso non può bastare a riparare danni di così vaste proporzioni.

Per quanto la regione colpita non disti molto da Roma, è da tenere presente che, per l'inoltro degli uomini e dei materiali occorrenti, gli uni e gli altri in grandissima quantità, non c'è che una linea ferroviaria già congestionata dall'improvviso enorme traffico, mentre le strade ordinarie, in alcuni punti interrotte, non possono essere e non sono utilizzate che per trasporti, mediante automobili di un numero limitato di persone e di pochi materiali, non permettendo lo stato delle strade, coperte qua e là di neve, il transito di pesanti *camions*.

Ed è inoltre da ricordare che i rifornimenti occorrono non soltanto per i superstiti, ma anche, ed in larga misura, pel notevole numero di persone cui è affidata l'opera di soccorso, e va altresì ricordato che gli uni e le altre mancano di tutto, persino dell'acqua.

Del resto, la vastità e la gravità del disastro, se impedisce di soccorrere ovunque e tutti con la rapidità ed intensità desiderate, non impediranno di continuare, come si continua, col necessario vigore l'opera di soccorso.

Mentre si svolgevano le conferenze, il vagone ministeriale è stato mèta di un incessante pellegrinaggio di persone che volevano esprimere i loro desideri, e che venivano ascoltati dai funzionari delle diverse Amministrazioni. A non pochi l'on. Ciuffelli ha accordato personalmente udienza, dando immediate disposizioni intese a soddisfare nei limiti del possibile le varie richieste.

Nella serata si tenne una nuova riunione, nella quale S. E. Ciuffelli rinnovò particolari espressioni di caldissimo encomio ai militari di tutti i corpi, i quali stanno dando in queste dolorosissime circostanze, nuove prove di valore e di abnegazione che in certi casi raggiungono il vero eroismo.

*** Le disposizioni date da S. E. Ciuffelli sono state specialmente dedicate ad intensificare l'impianto di tende militari che continuano ad essere distribuite a mano a mano che arrivano. Oltre alle seimila tende finora distribuite nei vari paesi e che si calcola siano capaci di ospitare circa ventimila persone sono state richieste altre diecimila tende da cinque posti che saranno sufficienti al ricovero di 50.000 persone. È stato inoltre disposto che le ferrovie dello Stato inoltrino verso Avezzano tutti i vagoni merci che potranno essere tolti dalle officine di riparazione e che non siano immediatamente utilizzabili per il servizio delle merci. Di questi vagoni saranno dotate tutte le stazioni e le linee intorno ad Avezzano nei limiti consentiti dagli esistenti binari morti.

A complemento delle tende distribuite o da distribuirsi con le relative coperte in numero considerevolissimo, si è già iniziata la costruzione di baracche.

I baraccamenti saranno raggruppati per quanto è possibile nei pressi delle stazioni ferroviarie, seguendo in ciò il desiderio e la tendenza manifestata dalle popolazioni stesse e restando in tal modo più agevole la sorveglianza ed il rifornimento.

In seguito alle disposizioni date dall'on. Ciuffelli e in seguito allo sgombero avvenuto delle linee, alla riattivazione dei servizi di rifornimento d'acqua in quasi tutte le stazioni, il servizio ferroviario va riprendendo la sua normale attività e sarà portato fino al massimo rendimento consentito dalle particolari condizioni delle linee. Per assicurare stabilmente il rifornimento dei paesi danneggiati situati lungo le tre linee, il ministro Ciuffelli ha disposto che siano istituiti giornalmente tre treni speciali, uno per ciascuna linea, pel trasporto di vettovaglie, materiale di soccorso, ed occorrendo, di personale sanitario e tecnico.

È stato stabilito di istituire due grandi centri di rifornimento, uno sulla Roma-Avezzano ed un altro sulla linea Sulmona-Avezzano, capaci di preparare i servizi di vettovagliamento con generi che saranno inviati dalle altre città. Contemporaneamente il ministro Ciuffelli ha chiesto al ministro della guerra l'invio di personale di sussistenza pratico della organizzazione e dell'effettuazione di questi servizi i quali si compiranno mediante i tre treni speciali sopra accennati per i centri sulla linea ferroviaria.

A mezzo di *camion* militari già sui luoghi e di altri che se ne attendono, si serviranno i paesi accessibili attraverso strade rotabili e finalmente si provvederà a mezzo di muli per gli altri centri più piccoli cui non fosse stato possibile dislocare completamente la popolazione superstite avviandola alla zona più accessibile.

In seguito ai rapporti pervenuti dagli ingegneri del genio civile, appositamente inviati sui luoghi dove erano stati segnalati franamenti o anche rotture delle strade (a Gioia dei Marsi la rottura di una strada raggiunge un metro) sono state riattivate le strade di comunicazione verso Roma al paese di Capelle, verso Sora al paese di Capistrello e verso Sulmona-Aquila in località tra Pescina e Celano dove la strada si era abbassata in un certo punto di circa mezzo metro.

Per il momento lo sgombero delle macerie sulle strade è stato limitato allo spazio sufficiente per il passaggio di carriaggi e automobili.

Per ottenere unità di criteri nei servizi tecnici si è stabilito di affidare la direzione dei servizi tecnici a due ufficiali, dei quali uno avrà sede in Avezzano, con a capo l'ingegnere capo Lepore, e l'altro a Sora, con a capo l'ing. Romaniello.

Altre precise disposizioni sono state prese per i provvedimenti sanitari, per il puntellamento e la demolizione degli edifici pericolanti per la tutela delle proprietà private e la conservazione degli oggetti di valore rinvenuti, per l'accertamento il più esatto possibile della perdita di vite e della distruzione delle proprietà.

Oltre a disporre d'urgenza le misure più adatte a recar pronto soccorso ai paesi colpiti dal terremoto, S. E. il ministro dei lavori pubblici, coadiuvato dal sottosegretario di Stato, on. Visocchi, ha pur provveduto a dare assetto organico all'opera di assistenza tecnica affidata al genio civile.

Per la costruzione delle baracche l'acquisto del legname è stato affidato al servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, che per il suo pratico ordinamento, secondo criteri prettamente commerciali, e per la perfetta conoscenza del mercato, è parso l'organo meglio indicato a superare agilmente le difficoltà dell'importantissima fornitura.

Questa procede infatti con la massima alacrità. È ormai predisposto l'invio di quattromila metri cubi di legname a Sora e di altrettanto ad Avvezzano e già sono stati spediti venticinque carri, mentre altre grosse spedizioni sono imminenti.

Per la costruzione delle baracche si sono inoltre inviati ad Avezzano, Tagliacozzo e Sora tutti gli attrezzi e materiali accessorî ed anche sedicimila torce a vento.

A Sora sono pure stati spediti, per rendere più agevoli e celeri le operazioni di sgombero delle macerie, millecinquecento metri lineari di binario Decauville con relativi scambi e vagoncini, in seguito a richiesta fattane dall'on. Visocchi subito dopo il sopraluogo dello scorso venerdì.

Il Ministero infine ha messo subito a disposizione dei vari funzionari del genio civile la cospicua somma di 250.000 lire per l'immediato inizio dei lavori indifferibili.

Altri trecento cadaveri sono stati già sepolti ad Avezzano. Di tutti i cadaveri sepolti è stata fatta regolare denunzia ai funzionari della sanità addetti a questo servizio speciale.

Il Governo ha disposto che i soccorsi che si raccolgono dalle varie parti d'Italia dai Comitati in favore dei danneggiati dal terremoto siano trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato. Si avverte però che, data la insufficienza dei magazzini ferroviari, occorre evitare spedizioni per Avezzano direttamente.

*** S. E. il presidente del Consiglio ha costituito nel Ministero dell'interno un ufficio provvisorio per provvedere a tutto quanto riguarda i paesi colpiti dal terremoto del 13 corrente.

All'ufficio costituito con personale tutto dell'Amministrazione centrale dell'interno, è stato preposto l'ispettore generale Bardesono.

*** La Deputazione provinciale, dopo accordi col prefetto, ha deliberato la costituzione di un Comitato di soccorso locale per i danneggiati dal terremoto, votando un primo versamento di L. 2000 e mettendo a disposizione per il ricovero dei feriti del terremoto 150 letti, parte nell'Ospizio marino di Giulia Nuova e parte nei locali della Congregazione di carità.

Continuano a pervenire a S. E. il presidente del Consiglio numerose oblazioni di Municipi, enti bancari, agricoli, Società di lavoratori e munifici privati.

La nobilissima gara per i soccorsi procede animatamente.

La presidenza della Federazione tra le associazioni giornalistiche italiane ha deliberato di devolvere lire duemila a favore delle vittime del terremoto e ha inviato a tutte le Associazioni di stampa una circolare a firma dell'on. Barzilai, invitandole a farsi centro di iniziative per le quali, completando l'opera dei giornali, i giornalisti affermino la loro efficace solidarietà di fronte alla nuova sventura nazionale.

*** Il Banco di Napoli ha aperto presso tutte le succursali una sottoscrizione per raccogliere mezzi onde venire in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto e si è sottoscritto per L. 100.000.

Nella Marsica e nella Campania. — Le notizie desolanti che giungono dalle regioni sventurate si fanno nei loro particolari sempre più strazianti. Ieri l'altro, a Sora, è stata estratta una persona ancora viva, ma ieri nessun superstite è stato estratto nelle febbrili ricerche e nessuna voce si ode più tra le macerie. I soldati sono infaticabili e danno prova della maggiore abnegazione.

A tutto l'altrieri furono tolti dalle rovine 162 cadaveri. Tra ieri l'altro e ieri ne sono stati estratti oltre una ventina.

Continuano a giungere in grande quantità a Sora viveri e altro materiale di soccorso, che viene distribuito alla popolazione di Sora ed avviato agli altri paesi e specialmente dove è più urgente il bisogno.

Già buona parte della popolazione si trova al coperto sotto le tende o in alcuni vagoni. Si sta iniziando la costruzione di baracche.

Il colonnello Ferrari ed il maggiore Da Pozzo si sono recati ieri in automobile ad Arpino, Castel Liri, Isola del Liri, Pescosolido, Carnello, Posta Fibreno e San Domenico, che sono tutti molto danneggiati.

Dopo la gita essi hanno immediatamente provveduto a intensificare i soccorsi in tutti i paesi, inviando con vetture automobili vestiari, coperte, tende, viveri e uomini di truppa.

Il tempo si mantiene minaccioso, ma non piove.

Ad Avezzano il personale insegnante è quasi tutto perito. Di 32 maestri elementari quattro soli superstiti. Del personale della scuola normale pare superstite la sola insegnante Galli. Nessuna notizia dei professori del ginnasio. L'ispettore scolastico Baroni, è morto. Gli edifici scolastici sono completamente crollati.

A Sora si conferma sempre che il numero delle vittime nella città non è superiore a cinquecento. La truppa nel febbrile lavoro di disseppellimento è coadiuvata dai pompieri e da squadre volontarie. La popolazione assiste angosciata all'opera di soccorso.

Per la inumazione dei cadaveri ad Avezzano è stato destinato un terreno a una cinquantina di metri a monte dell'attuale cimitero. È stata nominata una Commissione costituita di persone del paese, tra le quali è il segretario comunale, sebbene egli pure ferito, e di due ufficiali perchè procedano nei limiti del possibile alla identificazione delle vittime.

La gravità del disastro, e soprattutto la qualità delle macerie, rendono difficilissimo il ricupero dei cadaveri. L'opera di soccorso ovunque si presume possano trovarsi sepolti, è continuata con ininterrotta alacrità.

Si può calcolare che sugli abitanti di Avezzano paese, circa novemila, se ne siano salvati cinque o sei cento, e comprendendo la zona immediatamente vicina, che, su undicimila abitanti, un migliaio siano salvi.

L'autorità militare ha disposto che in tutti i paesi vi siano oltre le truppe di soccorso pattuglioni per il servizio di pubblica sicurezza.

Dai paesi circostanti si apprende che a Balsorano alcune case sono crollate, altre sono pericolosamente lesionate; Capistrello e Canistri sono gravissimamente danneggiati; meno danneggiati, ma pur sempre gravemente, sono Civitella Roveto, Civitella d'Antino, Morino e San Vincenzo; in ciascun paese sono state inviate squadre di militari ed ingegneri.

In Avezzano, alla ferrovia, due vagoni sono adibiti a sede degli uffici telegrafico, ferroviario e governativo, quest'ultimo con un tavolo ai piedi del vagone per l'uso del pubblico. Nel vagone sono state finora attivate con cinque apparecchi le comunicazioni. È stato riattivato il doppio filo con Roma, uno con Cittaducale, uno verso Vallata del Liri, uno verso Celano e Ovindoli, e un altro dalla parte di Lugo e Trasacco. Sono attesi due apparecchi Hugues che permetteranno di dare più facile corso alla corrispondenza.

La presenza di S. E. Ciuffelli ha confortato grandemente gli animi.

Uno dei paesi marsicani, Capelle, è distrutto. Si calcola che vi sono duecento superstiti su ottocento abitanti.

Magliano è in parte distrutto e in parte le case lesionate in modo da renderle inabitabili. Si calcolano mille morti su tremila abitanti.

Massa d'Alba è tutta crollata; si calcolano duecento morti su ottocento.

Corone è in parte crollata; si calcolano 150 morti su 500.

A Scurcola pochissimi danni; si calcolano quattro o cinque morti. Andrassano come Scurcola. Le case rimaste in piedi però sono inabitabili e la popolazione le ha sgombrate.

Il drappello di soccorso delle guardie di finanza, composto di quaranta uomini, agli ordini del maggiore Gandini e del tenente Tringali, coopera all'azione delle truppe con pari valore ed abnegazione. Esso ha ricuperato gli atti e i valori dell'ufficio bollo e registro, il fondo vitto della brigata, parte delle armi e munizioni ed il tabacco esistente nel magazzino locale delle privative.

S. E. il sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici ha pur esso rialzato il morale di quelle povere popolazioni. Le

disposizioni di soccorsi di S. E. furono veramente provvidenziali. Radunate le varie autorità civili e militari ed avuto rapporto delle prime misure già adottate, S. E. Visocchi concretò i più urgenti provvedimenti da prendere per una regolare organizzazione dei servizi di soccorso; si accertò di quanto personale e materiale di assistenza sanitaria fosse arrivato e dispose che sanitari e materiale fossero subito inviati nelle località vicine dove ne era più urgente la richiesta.

Altrettanto fece S. E. in tutti i numerosi paesi da lui visitati.

⁂ I fenomeni sismici continuano ancora nelle sventurate regioni. Nella notte sopra ieri è stata avvertita alle 2,15 una leggera scossa di terremoto. La popolazione si mantiene calma.

La pioggia è continuata tutta la notte ed anche nella mattinata successiva seguitò a cadere rendendo più difficili le operazioni di salvataggio.

DALLA LIBIA

Un telegramma da Tripoli informa che venerdì scorso S. E. il sottosegretario di Stato alle colonie ha visitato colà, nel pomeriggio, l'ospedale civile.

S. E. ha visitato in seguito l'ospedale militare, ricevuto dal colonnello medico Bernucci.

L'altro ieri l'onorevole sottosegretario ha ricevuto la colonia con la quale si è intrattenuto lungamente. Poscia insieme con il governatore e con il comm. Riveri ha visitato la scuola di arti e mestieri dove è stato ricevuto dal colonnello Pellerano e l'accampamento beduino, diretto dal dottor capitano Casapinta.

Nel pomeriggio, alle ore ore 17, ha avuto luogo un ricevimento al Municipio, al quale sono intervenute le autorità e le notabilità italiane ed indigene. S. E. Mosca, dopo aver ringraziato per l'accoglienza ricevuta, ha rivolto un pensiero ai colpiti dal terremoto; la rappresentanza municipale e l'avv. Fani per la colonia italiana si sono associati alle parole di condoglianza.

Per iniziativa del Municipio si costituirà un Comitato pro-danneggiati.

⁂ Un telegramma da Tripoli, in data di ieri l'altro, reca:

« Stamani S. E. il sottosegretario di Stato per le colonie, Mosca, accompagnato dal governatore, ha visitato i lavori dell'Istituto sperimentale agrario ed i terreni demaniali concessi agli agricoltori italiani, interessandosi alle singole colture iniziate.

Nel pomeriggio S. E. Mosca ha ricevuto la presidenza dell'Associazione dei commercianti che gli ha sottoposto urgenti problemi di indole commerciale ».

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

L'Istituto tenne giovedì scorso una delle sue adunanze scientifiche. Presiedeva il presidente sen. G. Celoria, che commemorò con nobili parole i due soci corrispondenti ultimamente perduti; il prof. Rodolfo Renier e l'avv. Luigi Majno.

Fecero seguito al presidente, per elogiare l'alto valore scientifico del primo, i membri effettivi Salvioni e Sabbadini; parlò commosso come collega ed amico del secondo il socio corrispondente avv. P rro.

Viene rimandata alla prossima adunanza la lettura del prof. Iginio Tansini dal titolo « Sul mio processo d'operazione radicale per il cancro della mammella ».

Il prof. Giuseppe Usai parla « Sulle condizioni di indipendenza di un integrale semplice dal parametro ». La determinazione delle condizioni sotto le quali un integrale n-plo contenente n+1 funzioni di n parametri e le loro derivate, è indipendente dalla scelta dei parametri, è stata effettuata per n qualunque nel caso delle derivate prime e seconde. L'A. risolve lo stesso problema per un integrale semplice (n=1) contenente due funzioni e le loro derivate sino ad un ordine qualunque.

Il M. E. prof. Berzolari presenta la nota del prof. dr. Alessandro Terracini: « Su alcune superficie rigate razionali ». La nota ha per fine principale di estendere alle rigate di uno spazio lineare a più dimensioni il notissimo teorema del Clifford sulle curve razionali normali dello spazio stesso.

La natura dell'argomento non consente di entrare nei particolari della dimostrazione.

Si può aggiungere che tra i risultati di altra natura che si incontrano nel lavoro è notevole sopra tutto un'osservazione sulla rigata del 4° ordine luogo delle corde di una cubica gobba che appartengono ad un complesso lineare. L'A. assegna una proprietà caratteristica della rigata allorchè il dato complesso lineare è in involuzione con quello individuato dalla cubica gobba.

Il M. E. prof. Salvioni svolge in assenza dell'autore la nota del prof. Clemente Merlo « Degli esiti di S-iniziale, -S-, -S+S-, -P+S-, -X- intervocalici nei dialetti d'Italia centro-meridionale.

La lettura era stata ammessa dalla sezione di storia e filologia.

La seduta è quindi tolta alle ore 14.30.

CRONACA ARTISTICA

ALL'AUGUSTEO.

Un numeroso ma non numerosissimo pubblico assistè ieri al concerto commemorativo di Giovanni Sgambati, eseguitosi all'Augusteo, sotto la direzione del maestro Bernardino Molinari.

Fu un vero omaggio che valentissimi professori del liceo musicale di Santa Cecilia vollero rendere al compianto ed illustre loro collega, amato ed apprezzato da tutti i cultori dell'arte musicale.

Come era stabilito si eseguì solo musica orchestrale ed istrumentale composta dallo Sgambati, che, interpetrata dal maestro Molinari, dai professori Bajardi - questi allievo del defunto - Zuccarini e Traversi, con affetto fraterno, venne molto gustata e grandemente applaudita, destando in tutti il rimpianto per la morte dell'autore.

Il concerto incominciò con la esecuzione della *Seconda sinfonia* in *mi bem.* piena di brio, di melodia e di grande effetto, specialmente nel bellissimo terzo tempo *Andante cantabile con moto.* Seguirono la *rêverie*, *Berceuse*, strumentata dal Massenet, e la romanza per canto e pianoforte *Visione*, *Oblio*, *Baci*, che la valente soprano signora Bice Mililotti De Reyna cantò ammirevolmente facendo sfoggio della bellissima sua voce educata ad ottima scuola.

Da par suo il chiaro violinista professore Zuccarini suonò le due composizioni *Andante cantabile* e *Serenata napoletana* per violino e pianoforte, nè meno bene suonò il valentissimo pianista professore Bajardi il *Concerto* in *sol min.* per pianoforte ed orchestra, riscuotendo al pari dello Zuccarini grandissimi applausi.

Chiuse il concerto l'*Andante solenne* sul *Te Deum* per orchestra ed organo, che si può dire essere il capolavoro dello Sgambati. Interpetrato splendidamente dall'orchestra e dal maestro Traversi che suonava l'organo, suscitò nell'uditorio profonda impressione che in fine si cambiò in entusiastici applausi alla memoria dell'illustre defunto ed a tutti gli interpetri delle sue belle creazioni musicali.

⁂ Domenica 24 corrente, alle ore 16, concerto orchestrale diretto da Bernardino Molinari. Si eseguirà il seguente programma:

1. Schubert — *Rosamunda*. Ouverture.
2. Mozart — *Serenata n. 9*, in *re magg.*
   Adagio maestoso - Allegro con spirito — Andante grazioso (Concertante) -- Rondò (Allegro ma non troppo).
3. Haendel — *Concerto grosso* in *re min.*
   Maestoso - Allegro — Lento (Aria) — Allegretto — Finale (Allegro con fuoco).
4. Respighi — *Sinfonia drammatica* (prima esecuzione).
   Allegro energico — Andante sostenuto — Allegro impetuoso - Tempo lento di marcia triste.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re l'altro ieri mattina si recò nuovamente, come venne annunziato, sui luoghi desolati dal terremoto. Prima di giungere a Sora, il Sovrano si è fermato alla borgata di San Domenico, dove sono ricoverati numerosi feriti, e si è intrattenuto con essi interessandosi della loro sorte e confortandoli.

Quindi, risalito in automobile, il Sovrano giunse a Sora e discese dinanzi al fabbricato delle carceri mandamentali che sono state trasformate in ospedale. In esse sono ricoverati numerosi feriti.

S. M. il Re è stato ricevuto al suo giungere a Sora, dal sindaco cav. Lauri, dal sottoprefetto cav. Vallera, dal deputato del collegio, on. Simoncelli, dal maggiore dei carabinieri Da Pozzo, comandante il presidio.

Tutta la popolazione era accorsa all'arrivo del Sovrano, al quale fece una commovente manifestazione di riconoscenza e di devozione. S. M. subito si recò a visitare i feriti nelle carceri, intrattenendosi qualche minuto.

Quindi, sempre accompagnato dalle autorità alle quali chiedeva notizie, il Sovrano si diresse verso il ponte per recarsi a Sora città. Avendo un gruppo di carabinieri cercato di scortare il Re, questi disse al comandante di non badare a lui e di cercare invece di salvare gli infelici che hanno bisogno di aiuto.

S. M. iniziò poscia il giro della città nella parte più devastata.

S. M., accompagnato da S. E. il ministro dei lavori pubblici, Ciuffelli, dalle autorità e dal seguito, proseguì la visita alle rovine, percorrendo le vie della città devastata.

Il Re si interessò vivamente di tutto, e particolarmente delle disposizioni per il salvataggio delle vittime che i soldati continuano con infaticabile attività e per i soccorsi alle popolazioni superstiti.

I malati ed i bambini sono ricoverati in baracche, ed altre vanno continuamente costruendosene.

Il Sovrano, alle 12,25, ripartì in automobile per Balsorano sotto una pioggia torrenziale, e visitò anche Isola del Liri e Sora, rendendosi conto dell'opera di soccorso, e confortando le popolazioni superstiti, le quali, commosse dell'interessamento del Sovrano, hanno fatto a S. M. accoglienze calorosissime.

S. M. ritornò a Roccasecca, da dove ripartì per Roma.

S. M. il Re, ieri, nel pomeriggio, si recò a visitare l'ospedale della Croce Rossa in piazza Sant' Egidio, e la succursale dell'ospedale militare in via Montebello.

S. M. il Re si intrattenne lungamente al letto dei feriti ricoverati nei due ospedali.

S. M. il Re ha assegnato la somma di L. 300,000 per provvedere alla tutela e protezione dei minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 corrente.

La somma costituita da obbligazioni del prestito nazionale, è stata attribuita al « Patronato Regina Elena », la cui azione, con recente decreto, venne estesa ai minorenni anzidetti.

S. M. la Regina ha poi disposto che nei locali del Quirinale sia provvisoriamente costituito un piccolo ospizio per raccogliervi i bambini rimasti privi di ogni assistenza famigliare.

Necrologio. — A Cuneo, nella notte sopra ieri, è morto l'avvocato Spirito Riberi, senatore del Regno. È una spiccata personalità della politica e del Foro questa che tutti i partiti rimpiangono.

L'on. Riberi, nacque a Limone in provincia di Cuneo, il 25 marzo 1833. Segnalatosi giovanissimo nella carriera forense, venne eletto deputato del collegio di Borgo San Dalmazzo per quattro legislature e quindi per una in quello di Cuneo. Di sentimenti altamente liberali, militò sempre nelle file della sinistra operosamente compiendo il mandato dei fedeli elettori.

Nella Camera italiana fu il primo a sostenere, in omaggio al dovere per il mandato di rappresentante del paese, l'indennità ai deputati.

Dal 1882 sedeva nell'alta Camera dove aveva portato, fra la stima dei colleghi, tutta la sua forte operosità, il colto suo ingegno.

Elezione politica. — *Collegio di Erba Incino.* — Risultato di 30 sezioni su 53: Inscritti 7952; votanti 6555 — Venino ha avuto voti 3880 e De Merra 2571.

I telegrammi-lettera. — Il Ministero delle poste e telegrafi comunica:

Dal 5 agosto scorso, fu sospeso il servizio dei telegrammi-lettera, stante l'eccezionale aumento della corrispondenza internazionale e interna.

Benchè la corrispondenza stessa non sia ancora ritornata normale, tuttavia, per aderire a richieste di molte Camere di commercio, di Associazioni di commercianti, di industriali e commercianti, il ministro ha disposto che il servizio dei telegrammi-lettera sia ristabilito a partire dal 1° febbraio prossimo.

Croce Rossa italiana. — La Croce Rossa non appena fu informata dell'entità del disastro prodotto dal terremoto, inviò ad Avezzano medici e materiali sanitari, per mezzo della ferrovia e di automobili ed a misura delle richieste che le pervenivano.

Partiva contemporaneamente per Sora una squadra completa di medici ed infermieri, portando seco moltissimo materiale da ricovero e da medicazione; mentre da altri Comitati della Croce Rossa si provvedeva per Isola Liri, Castellammare Adriatico e pei paesi limitrofi a Ceprano.

Nella regione Marsicana funzionavano ieri: tre posti di soccorso ad Avezzano, uno a Capelle, uno a Paterno, uno a San Pelino, uno a Collarmele, uno a Cerchio, uno ad Ajelli e rimanevano ancora in riserva quattro medici.

Oggi ha cominciato a funzionare in Roma un ospedale per ricoverare i feriti provenienti dal luogo del disastro, nel fabbricato di Sant'Egidio, ed un altro se ne sta impiantando.

A Sulmona sono stati inviati un ospedale completo, un'ambulanza ed un posto di soccorso; a Castellammare Adriatico un'ambulanza; a Isola Liri un'ambulanza.

È stato inoltre inviato il seguente materiale di ricovero: quaranta grandi tende capaci di 25 persone ad Avezzano; quaranta a Sora, duecento letti completi, centinaia di coperte di lana.

Lavorano sui luoghi del disastro 52 medici e duecento infermieri della Croce Rossa.

Continuano le manifestazioni di condoglianza, le espressioni più spontanee e confortanti per la grande sventura che ha colpito l'Italia.

Al Ministero degli esteri si sono recati l'altro ieri a partecipare le condoglianze dei rispettivi Governi i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Bulgaria, della Danimarca, della Gran Bretagna e della Norvegia.

Il Governo austriaco ha fatto esprimere, pel tramite del Ministero degli esteri, al Governo italiano la sua sincera simpatia in occasione della catastrofe del terremoto.

Il presidente degli Stati Uniti del nord ha inviato telegraficamente a S. M. il Re d'Italia, vive condoglianze.

Il primo ministro australiano ha, da Melbourne, inviato al Governo d'Italia un telegramma esprimente le simpatie dell'Australia.

La presidenza della Camera ungherese ha inviato a quella della Camera italiana un nobilissimo telegramma.

Da Sofia S. M. il Re Ferdinando ha inviato a S. M. il Re d'Italia un telegramma di condoglianza e un altro l'ha inviato il presidente del Consiglio bulgaro a S. E. il ministro degli esteri, Sonnino.

Reale Accademia di medicina di Torino. — Programma del concorso al XIII premio « Riberi » di L. 20,000. — La R. Accademia di medicina di Torino apre il concorso al XIII premio « Riberi » di L. 20,000 (meno la tassa di manomorta) alle seguenti condizioni:

a) Possono concorrere tutti i lavori scientifici di argomento appartenente alle discipline mediche in genere pervenuti a quest'Accademia entro i termini stabiliti al comma *d)* e tali che segnino un importante progresso nel ramo dello scibile cui si riferiscono.

b) Sono ammessi lavori stampati o scritti a macchina in lingua italiana, latina, francese, inglese e tedesca; se i lavori sono stampati, questi devono essere editi dopo il 1911.

c) I lavori saranno inviati in piego raccomandato in doppio esemplare all'Accademia, della quale rimarranno proprietà. Qualora l'Accademia aggiudichi il premio ad un lavoro scritto, questo dovrà essere stampato dall'autore prima che scadano due anni dal conferimento del premio; l'ammontare di questo sarà consegnato solo dopo l'invio all'Accademia di un doppio esemplare del lavoro stampato.

d) Sono accettati per il concorso i lavori che risultino spediti all'Accademia non oltre il giorno 31 dicembre 1916. In ogni caso, scorsi due mesi da questo termine, il concorso s'intende chiuso, ed i lavori giunti dopo, anche se spediti in tempo utile, non saranno presi in considerazione.

e) Gli autori, nella lettera di invio, accenneranno alle parti o agli argomenti più importanti dei loro scritti od opere che stimano dovere maggiormente fissare l'attenzione dell'Accademia giudicante.

Sinistro marittimo. — Circa voci diffuse di un naufragio del piroscafo *Bologna*, la direzione della Società « La Veloce » comunica:

Nella notte tra il 12 e il 13 corrente il vapore *Bologna*, in viaggio di ritorno dal Centro-America, incagliava al nord dell'isola di Curacao. Non vi è nessuna vittima, nè fra i passeggeri nè fra l'equipaggio. Tutti sono sani e salvi e trovansi attualmente a Curacao in procinto di proseguire il viaggio con un piroscafo della Compagnia transatlantica spagnola. Valga ciò a tranquillizzare completamente quanti hanno fra i passeggeri o fra le persone dell'equipaggio parenti e conoscenti. Sono in corso attualmente le operazioni per lo sbarco delle merci che il *Bologna* reca a bordo e continuano le trattative per il disincaglio della nave.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

La notizia secondo la quale nei giorni scorsi ha avuto luogo una manifestazione ostile all'Italia sotto il palazzo della R. Ambasciata a Vienna non ha alcun fondamento.

Così dicasi delle voci, secondo le quali avrebbe avuto luogo pure a Vienna il 23 dicembre una dimostrazione imponente nella Italienstrasse. A Vienna non esiste alcuna via di tal nome.

*** La notizia diffusa da alcuni giornali circa un incidente che sarebbe occorso alla R. nave *Coatit* è destituita di fondamento.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 16. — La relazione della conferenza delle due Camere sul progetto relativo all'emigrazione, che comprende l'esclusione degli analfabeti, è stata approvata dalla Camera dei rappresentanti con 227 voti contro 96. Il bill essendo già stato votato dal Senato, sarà ora sottoposto al presidente della Confederazione, Wilson.

PARIGI, 16. — Il Consiglio dei ministri si è intrattenuto sulla partecipazione della Francia all'Esposizione di San Francisco.

La Francia ha offerto al Belgio un posto d'onore nel suo palazzo nazionale. Il Belgio esporrà quadri, merletti, riproduzioni artistiche di monumenti ed i piani in rilievo delle città e dei porti principali.

ATENE, 16. — Il Governo turco ha autorizzato i sudditi degli Stati neutri a lasciare Beirut per via di mare.

LONDRA, 16. — Telegrafano da Washington che al Senato Lodge, ha insistito perchè sia nominata una Commissione, incaricata di cercare i mezzi per provvedere alla insufficiente preparazione degli Stati Uniti in caso di guerra, affermando che il miglior mezzo per evitare la guerra è di essere assolutamente pronti.

BERLINO, 16. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica la seguente nota ufficiale:

Apprendiamo da fonte bene informata che prossimamente avrà luogo un cambiamento al Ministero delle finanze. Il segretario di Stato Kuehn soffre già da molto tempo di gotta la quale fa progressi sempre maggiori e lo disturba anche nel compimento dei suoi doveri, inspirandogli il desiderio del riposo.

Dopo la dichiarazione di guerra egli, naturalmente, fece passare in seconda linea tutte le ragioni personali e continuò a restare al suo posto.

Tuttavia da allora egli si è convinto che se volesse non soltanto preparare la riorganizzazione prossimamente necessaria delle finanze dell'Impero, ma anche realizzarla completamente, dovrebbe rimanere ancora parecchi anni in servizio, cosa che le sue condizioni di salute lasciano intravvedere come impossibile. Attesochè deve in ogni modo essere evitato che il cambiamento al Ministero delle finanze abbia luogo durante questo periodo di lavoro, il segretario di Stato per le finanze colse l'occasione della presenza del cancel-

liere a Berlino nel dicembre scorso, per comunicargli la sua decisione.

Il cancelliere non potè fare obbiezioni alla importanza delle ragioni addotte e quantunque il suo dispiacere per le dimissioni di un eccellente collaboratore meritevolissimo fosse grande, egli dovette promettere di raccomandare la sua domanda di essere autorizzato a ritirarsi.

È proposto come successore il dottore Helfferich, direttore della *Deutsche Bank*. La sua nomina avrà luogo probabilmente molto presto affinchè egli possa presentare al Consiglio federale ed al Reichstag il bilancio dell'Impero del 1915, il quale avrà, come è noto, un carattere essenzialmente formale.

VIENNA, 17. — Il barone Burian nell'assumere la carica di ministro degli affari esteri ha diretto al cancelliere dell'Impero tedesco, Bethman-Hollweg, il seguente telegramma:

« Chiamato dalla benevolenza del mio grazioso Sovrano al posto di ministro della Casa imperiale e reale e degli affari esteri mi onoro di salutare Vostra Eccellenza in questa qualità.

Le due potenze alleate hanno provato ora anche in un grave momento storico il valore delle relazioni di alleanza ed amicizia che, basato sulla fedeltà provata da lungo tempo e sulla stretta comunanza d'interessi, debbono formare la base incrollabile della loro politica. Prego V. E., di prestarmi nell'esercizio delle mie funzioni piene di responsabilità lo stesso appoggio vigoroso che prestava ai miei predecessori pel mantenimento di rapporti intimi ed improntati a fiducia col Governo imperiale tedesco ».

Il cancelliere dell'Impero ha risposto col seguente telegramma:

« Prego Vostra Eccellenza di gradire i miei sinceri ringraziamenti per le parole amichevoli di saluto. Vostra Eccellenza può essere sicura della mia più fiduciosa collaborazione e del mio appoggio senza riserve nell'adempimento dei compiti gravi e pieni di responsabilità cui la grazia del Vostro augusto Sovrano vi ha chiamato.

Nelle incrollabile unione delle potenze alleate in fedele amicizia io vedo lo garanzia sicura dell'esito felice della guerra che ci è imposta ».

WASHINGTON, 17. — Lobeck domanderà alla Camera di discutere immediatamente un ordine del giorno da lui presentato per autorizzare il presidente a mettere l'*embargo* sul commercio di tutte le navi delle nazioni che contrariamente al diritto delle genti arrestano le navi americane. Il presidente, ha dichiarato Lobeck, può servirsi di qualunque mezzo per impedire il commercio di queste navi.

ZANTE, 17. — Stamane alle 11,7 è stata avvertita una forte scossa di terremoto.

NOTIZIE VARIE

Nuovi dazi nelle nuove provincie del Regno di Grecia. — La Camera di commercio e d'industria richiama l'attenzione degli interessati sull'articolo relativo al nuovo regime doganale nella nuova Grecia (specialmente Salonicco) comparso nel n. 50 dell'*Handelsmuseum* del 10 dicembre 1914.

L'articolo che riproduce la nuova legge greca circa i dazi nelle Provincie nuove sta a disposizione degli interessati negli uffici della Camera.

Ne risulta che la nuova legge assimila doganalmente le nuove alle vecchie Provincie.

Al fine di rendere meno sensibilmente il nuovo regime una serie di dazi viene però ridotta anche per la vecchia Grecia. Così il dazio sui legumi (da 9,99 a 7 dracme), su articoli ordinari di legno (nuovo dazio conv. 170 dr.), botti di legno con o senza cerchi di ferro, nuove o usate (dr. 43,5 risp. 20), certi filati di cotone che non servono a scopi di cucito, certi tessuti, stoffe di lana, sacchi nuovi e vecchi, soprascarpe, certi articoli di nichelio e sue leghe, stoffe di caucciù e guttaperca vestiti impermeabili.

A difesa dell'industria tessile della Macedonia vengono modificate le basi di peso per il daziamento di tessuti di cotone.

Una lieve riduzione subisce il dazio sul grano (frumento, segala e miscele da 8,95 a 8,885 dr.).

A difesa dell'industria nazionale della seta, articoli di seta artificiale sono pareggiati a quelli di seta artificiale sono pareggiati a quelli di seta naturale.

In molte voci viene adottata una migliore specificazione con nuove suddivisioni.

Anche dopo tale assimilazione restano però in vigore per le nuove provincie (Salonicco) i dazi vecchi (legge 2 aprile 1914) per petrolio, granaglie, farine e i dazi vecchi « ad valorem » aumentati del 50 0|0 per carta da sigherette, fiammiferi e carte da giuoco. Ciò in via provvisoria, fino all'introduzione anche nelle nuove Provincie del monopolio su carta da sigarette, carte da giuoco e fiammiferi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

17 gennaio 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	755.1
Termometro centigrado al nord	14.0
Tensione del vapore, in mm.	6.99
Umidità relativa, in centesimi	59
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	7
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	14.3
Temperatura minima, id.	10.5
Pioggia in mm.	gocce

17 gennaio 1915.

In Europa: pressione massima 763 in Isvizzera, minima 740 su Pietrogrado.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica è abbassata ovunque fino a 6 mm. nel medio versante tirrenico, temperatura diminuita al nord e Sardegna, aumentata rimanente, cielo nuvoloso con qualche pioggiarella lungo il litorale tirrenico, vario altrove, brinate nelle regioni settentrionali.

Barometro: massimo 761 in Sicilia, minimo 753 Marche.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti alquanto forti 1° quadrante, cielo vario sulle località alpine, nuvoloso con pioggie altrove, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti alquanto forti 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie sulle alte e medie località, temperatura diminuita.

Versante adriatico: venti alquanto forti 2° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie alte e medie regioni, temperatura stazionaria, mare agitato.

Versante tirrenico: venti forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie alte medie regioni, temperatura stazionaria, mare molto agitato, specie coste medio Tirreno.

Versante jonico: venti alquanto forti di libeccio, cielo nuvoloso, temperatura diminuita, mare quasi agitato.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo vario, temperatura mite, mare alquanto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 17 gennaio 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Liguria				
Porto Maurizio	—	—	—	—
San Remo	sereno	legg. mosso	14 0	8 0
Genova	sereno	calmo	13 0	8 0
Spezia	sereno	calmo	13 0	7 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	6 0	0 0
Torino	sereno	—	3 0	0 0
Alessandria	nebbioso	—	2 0	— 4 0
Novara	sereno	—	4 0	— 4 0
Domodossola	1/4 coperto	—	8 0	3 0
Lombardia				
Pavia	sereno	—	2 0	— 3 0
Milano	1/4 coperto	—	4 0	— 2 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	nevoso	—	5 0	— 5 0
Bergamo	sereno	—	9 0	1 0
Brescia	sereno	—	5 0	— 2 0
Cremona	sereno	—	3 0	0 0
Mantova	nebbioso	—	6 0	0 0
Veneto				
Verona	nebbioso	—	6 0	— 1 0
Belluno	nevoso	—	3 0	— 6 0
Udine	sereno	—	7 0	1 0
Treviso	nebbioso	—	6 0	— 4 0
Vicenza	nebbioso	—	5 0	— 1 0
Venezia	nebbioso	—	5 0	— 2 0
Padova	nebbioso	—	5 0	— 2 0
Rovigo	nebbioso	—	5 0	0 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	3 0	— 2 0
Parma	sereno	—	3 0	— 2 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	4 0	— 2 0
Modena	nebbioso	—	6 0	— 1 0
Ferrara	nebbioso	—	5 0	0 0
Bologna	sereno	—	6 0	3 0
Forlì	nebbioso	—	6 0	0 0
Marche-Umbria				
Pesaro	coperto	legg. mosso	14 0	2 0
Ancona	nebbioso	legg. mosso	13 0	5 0
Urbino	sereno	—	11 0	6 0
Macerata	1/4 coperto	—	13 0	8 0
Ascoli Piceno	sereno	—	17 0	1 0
Perugia	1/2 coperto	—	8 0	3 0

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Toscana				
Lucca	3/4 coperto	—	12 0	6 0
Pisa	sereno	—	14 0	7 0
Livorno	1/4 coperto	agitato	14 0	8 0
Firenze	coperto	—	12 0	9 0
Arezzo	coperto	—	12 0	7 0
Siena	1/2 coperto	—	11 0	6 0
Grosseto	1/2 coperto	—	15 0	3 0
Lazio				
Roma	sereno	—	13 0	11 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	1/4 coperto	—	11 0	1 0
Chieti	sereno	—	14 0	8 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	3/4 coperto	—	8 0	6 0
Foggia	1/4 coperto	—	14 0	7 0
Bari	1/2 coperto	mosso	13 0	5 0
Lecce	1/2 coperto	—	15 0	9 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	1/2 coperto	—	15 0	6 0
Caserta	3/4 coperto	—	14 0	10 0
Napoli	3/4 coperto	legg. mosso	13 0	8 0
Benevento	coperto	—	13 0	3 0
Avellino	—	—	—	—
Mileto	3/4 coperto	—	13 0	2 0
Potenza	3/4 coperto	—	9 0	3 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	8 0	— 1 0
Sicilia				
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	16 0	9 0
Palermo	—	—	—	—
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	10 0	6 0
Messina	3/4 coperto	calmo	14 0	11 0
Catania	1/2 coperto	calmo	17 0	6 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	20 0	6 0
Sardegna				
Sassari	1/2 coperto	—	13 0	8 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	14 0	6 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*